

## **Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro**

***Ricorre ex art. 700 c.p.c. con richiesta di misure cautelari inaudita altera parte*** la sig.ra **Anna Chianese** (nata a Napoli il 28 agosto 1975 e res.te in Mugnano di Napoli alla via Crispi Parco Gabriella n. 8 – C.F. CHNNNA75M68F839W), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avvocati Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L), Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N) e Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B) tutti elett.te domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [orioabbamonte@pec.giuffre.it](mailto:orioabbamonte@pec.giuffre.it)

contro il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

#####

### ***Fatto e diritto***

1. La sig.ra Chianese, docente di scuola primaria assunta da Gae nell’anno scolastico 2015/16 su posto comune, come migliaia di altre sue colleghe ha partecipato nella fase C con il punteggio di 42, alle operazioni di mobilità indette dalla legge cd. ‘buona scuola’ (l. 107/2015).
2. Detto piano di mobilità era stato infatti suddiviso in quattro fasi – A, B, C, D, - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l’assunzione: docenti assunti entro l’anno 2014/2015 (fase A e fase B movimenti su scuola); docenti assunti da Gae nell’ambito del piano straordinario di assunzioni (fase C trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); docenti assunti da graduatoria di merito

nel 2015 (fase D trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).

3. Per il docente partecipante alla fase C era dunque astrattamente ipotizzabile un trasferimento dalla città di prima assunzione ad un città facente parte di un ambito territoriale collocato anche all'altro estremo del paese.

4. Ai docenti era richiesto d'indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbero desiderato essere trasferiti.

5. In cima alle proprie preferenze, chi ricorre, oltre agli ambiti territoriali della Regione Campania, aveva indicato i seguenti ambiti territoriali Lazio 0001 (Roma Capitale) e l'ambito 0021 Lazio (Latina).

6. L'amministrazione scolastica ha invece assegnato la ricorrente ad un ambito che ella aveva inserito nel proprio elenco di preferenze al 51esimo posto, ovvero l'ambito 0019 Emilia Romagna (RE2 – Bassa Reggiana).

7. Sennonché, dall'esame delle graduatorie è risultato che, in taluni degli ambiti che aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, risultano collocati docenti con punteggio inferiore al suo: chi ricorre, come detto, ha punti 42 mentre i) la docente Luisa Fabozzo che ha ottenuto la titolarità nell'ambito 0001 Lazio di punti ne ha punti 24; ii) la docente Elvira Bentina che ha ottenuto l'ambito 0021 Lazio di punti ne ha 33.

8. Sicché il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale 0019 Emilia Romagna (RE2 – Bassa Reggiana) è illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016 che prevede che *«l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto»* » (v. all. 1 del CCNI par. 3 che è rubricato *‘operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito’*).

9. Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle istruzioni che il Ministero dell'istruzione ha impartito al programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si leg-

ge: «l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva» (pag. 12 par. 2.2. "Assegnazione Ambiti e scuola').

**10.** Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuti passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripeten-dola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posi-zione in graduatoria) non si fossero combinati.

**11.** In questo quadro, dunque, il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0019, ovvero un ambito che non aveva inserito tra le proprie scelte, sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti i 50 precedenti ambiti prescelti, la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo.

**12.** Così però non è stato, ed infatti, lo si è già detto, in ambiti che chi ricorre aveva collocato tra le prime scelte si è visto superare da concorrenti con un punteggio inferiore e senza alcun titolo di precedenza, situazione questa che integra violazione della citata norma del CCNI atteso che in tali ambiti i posti liberi avrebbero dovuto essere ripartiti secondo l'ordine di punteg-gio.

**13.** La ricorrente ha anche attivato per ottenere la rettifica della graduatoria il procedimento di conciliazione, ma la sua istanza non ha avuto esito.

**14. Istanza di misure cautelari inaudita altera parte.**

L'illegittimo trasferimento è causa di danno grave e irreparabile per la ricorrente. Ella risiede in Mugnano di Napoli e qui ha una casa di proprietà, che hanno acquistato grazie ad un mutuo che stanno ancora pagando le rate di ammortamento, in cui vive con il marito (Cimmino Domenico) che è alle dipendenze dell'IKEA Retail con sede in Afragola (NA), la suocera, sig.ra Giovanna Procaccini ed i due figli, **Chiara**, di anni 13 che frequenta la 3° media all'Istituto "Illuminato-Cirino" in Mugnano di Napoli e **Simone** di anni 9, che frequenta la classe V del 1° Circolo Didattico "Gennaro Sequino" di Mugnano di Napoli.

Come detto la ricorrente ha avuto assegnato l'ambito 0019 della Regione Emilia Romagna (RE2 – Bassa Reggiana) ed è stata chiamata a prestare servizio nell'Istituto Comprensivo "Novellara" nel Comune di Novellara (RE) e dove ella non potrà trasferirsi definitivamente, visto che suo marito non ha alcuna possibilità di mutare sede di servizio e comunque ciò comportando lo sradicamento dei figli dall'ambiente in cui sono cresciuti, in cui hanno intessuto le loro relazioni sociali, in cui insomma hanno incentrato i propri interessi.

Detto questo, essendo inimmaginabile per la ricorrente fare la pendolare tra Novellara e Mugnano di Napoli, per il momento alloggia per 5 giorni a settimana in questa Città in un residence al costo di 600 € mensili. Quindi, per buona parte della settimana, la sig.ra Chianese dovrà vivere lontano dalla propria famiglia e dai propri affetti; le abitudini della famiglia verranno stravolte e i figli perderanno la quotidianità di rapporti con la madre in un momento fondamentale e delicatissimo della loro formazione, anche affettiva, qual è l'adolescenza in cui è di straordinaria importanza la guida materna.

Per conservare l'unità della famiglia, ogni fine settimana la sig.ra Chianese dovrà recarsi a Novellara, il che per lei sarà causa *i)* di un grave dispendio economico visto che, il trattamento retributivo di circa € 1.300 - contro quella che è la sua funzione che secondo l'art. 36 Cost. dovrebbe essere quella di assicurare alla famiglia un'assistenza libera e dignitosa, verrà impiegato integralmente per coprire le spese per potere andare a lavorare (vitto e alloggio a Novellara, trasferte da e fino a Mugnano); *ii)* ma anche di enormi sacrifici sul piano personale: viaggiare per oltre 10 ore durante il fine settimana sottrae tempo agli affetti familiari e logora il fisico.

Trattandosi di danni non risarcibili economicamente, vi sono gli estremi per ritenere integrato il requisito del *periculum in mora*.

Da ultimi si precisa che la ricorrente ha atteso fino a questo momento per presentare ricorso d'urgenza poiché aveva la speranza di vedersi accolta la domanda di assegnazione provvisoria che invece non ha trovato accoglimento.

**15.** Tutto ciò premesso, chi ricorre come sopra rappresentato e difeso adisce codesto Tribunale affinché, previa udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che negli ambiti Lazio 0001 e 0021 sono collocati docenti che hanno un punteggio inferiore al proprio e senza alcun titolo di precedenza;
- conseguentemente dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricorre all'ambito territoriale, e condannare l'Amministrazione scolastica ad assegnarla nell'ambito che sia di spettanza secondo il combinato criterio del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze.

La controversia è di valore indeterminabile attinente la materia del pubblico impiego che viene introdotta con il rito sommario, soggetta a contributo unificato di € 259,00.

Conseguenze di legge in ordine alle spese con distrazione ai procuratori an-

tistatari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8/4/2016;
- 2) Istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione al programmatore del software che ha usato per il trattamento delle domande ai docenti;
- 3) Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
- 4) Bollettino trasferimenti Regione Campania;
- 5) Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
- 6) Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente da cui si evince il punteggio con il quale ha partecipato alle operazioni di mobilità;
- 7) Nota mail con cui alla ricorrente è stato comunicato l'ambito di titolarità;
- 8) Verbale di mancata conciliazione;
- 9) Stato di famiglia;
- 10) Prova delle spese sostenute per recarsi a lavoro;
- 11) Attestato di servizio del marito sig. Cimmino Domenico;
- 12) Certificati di iscrizione e frequenza a scuola dei figli della ricorrente;
- 13) Stampa dati contratto di mutuo;
- 14) Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo e che il documento n. 14) sarà incluso in altra busta.

Avv. Orazio Abbamonte

Avv. Stefano Russo

Avv. Guido Ciccarelli

